



Percorso formativo

Coordinatore della Sicurezza CSP / CSE

120h

Corso di
formazione base

Ai sensi dell'art. 98 e dell'Allegato XIV del D.Lgs. 81/08

A chi è rivolto

Il corso è rivolto ai professionisti tecnici in possesso dei requisiti dell'art. 98 del D.Lgs. 81/08, che intendono conseguire l'abilitazione a svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri.

■ Geometri e periti industriali

Diploma tecnico ai sensi dell'art. 98, comma 2

■ Periti agrari e agrotecnici

Diploma tecnico ai sensi dell'art. 98, comma 2

■ Ingegneri e architetti

Laurea tecnica, con esperienza professionale documentata

■ Tecnici della prevenzione

Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

Obiettivi e finalità

Al termine del percorso il corsista sarà in grado di svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione dei lavori (CSE).

■ **Applicare la normativa**

Conoscere e applicare il quadro normativo generale e quello specifico del Titolo IV

■ **Valutare i rischi di cantiere**

Analizzare fasi lavorative, interferenze tra imprese e lavorazioni speciali

■ **Redigere i documenti di sicurezza**

Elaborare PSC, valutare i POS e predisporre il Fascicolo dell'Opera

■ **Coordinare i soggetti coinvolti**

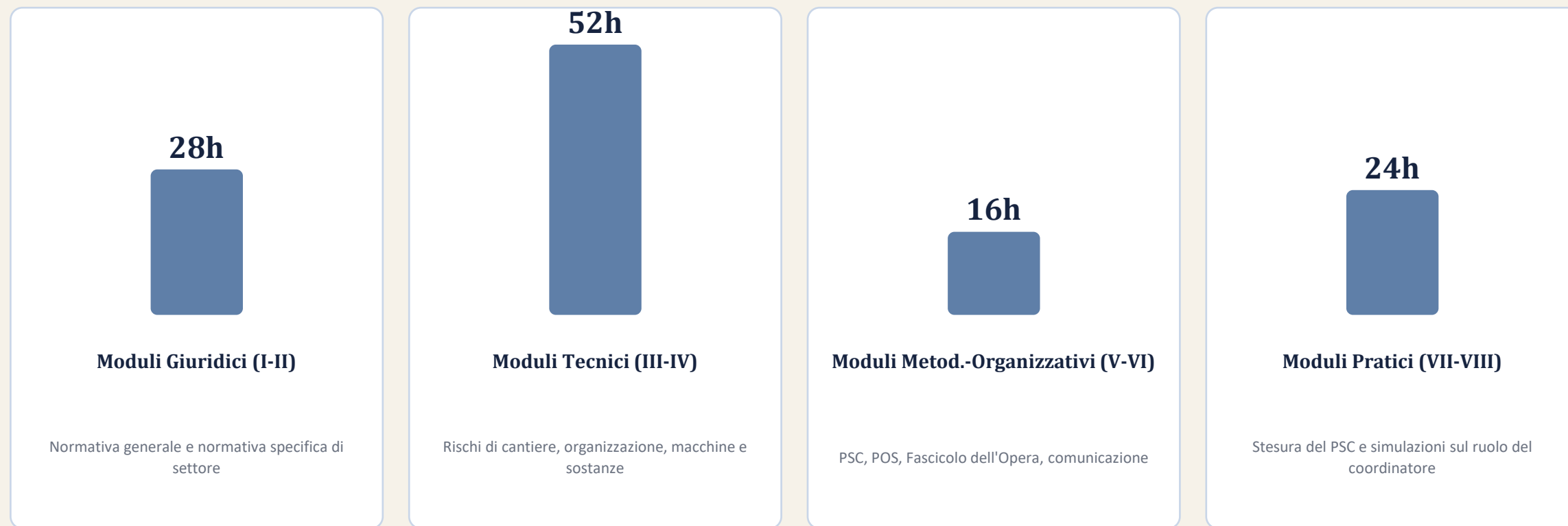
Gestire committente, imprese esecutrici e lavoratori autonomi

■ **Affrontare la verifica finale**

Superare il test di apprendimento e le prove pratiche previste dal corso

Le macro-aree del corso

Il corso è organizzato in 4 macro-aree, per un totale di 8 moduli e 120 ore



Argomenti trattati

- 01** Modulo I — Normativa generale sulla sicurezza nei cantieri
- 02** Modulo II — Normativa specifica di settore (Titolo IV D.Lgs. 81/08)
- 03** Modulo III — Rischi di caduta dall'alto e ponteggi
- 04** Modulo IV — Organizzazione del cantiere, macchine, sostanze, amianto e agenti fisici

- 05** Modulo V — Elaborazione di PSC, POS e Fascicolo dell'Opera
- 06** Modulo VI — Tecniche di comunicazione e gestione dei rapporti
- 07** Modulo VII — Stesura reale di un Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 08** Modulo VIII — Simulazioni sul ruolo del coordinatore in fase di esecuzione

MODULO I DI VIII • MODULO GIURIDICO

Normativa generale sulla sicurezza nei cantieri

RIFERIMENTO NORMATIVO

D.Lgs. 81/08 — Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'evoluzione della normativa

1942

Codice Civile, art. 2087

Obbligo generale del datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro

1955-56

DPR 547, 164 e 303

Prime norme antinfortunistiche di dettaglio, tra cui quelle specifiche per i cantieri (DPR 164/1956)

1994

D.Lgs. 626/94

Recepimento delle direttive comunitarie: approccio basato sulla valutazione dei rischi

1996

D.Lgs. 494/96

Prima disciplina organica sui cantieri temporanei o mobili

2008-09

D.Lgs. 81/08 e 106/09

Testo Unico: riordino e unificazione dell'intera materia della sicurezza sul lavoro

Il Testo Unico: struttura generale

Il D.Lgs. 81/08 riunisce in un unico testo — il cosiddetto "Testo Unico" — l'intera disciplina della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, articolata in 13 Titoli e numerosi Allegati tecnici.

Titolo I Principi comuni: campo di applicazione, soggetti, obblighi generali

Titolo IV Cantieri temporanei o mobili — oggetto del Modulo II

Altri Titoli Agenti chimici, fisici, biologici, DPI, segnaletica, atmosfere esplosive

FINALITÀ (ART. 1-2)

Il Testo Unico persegue la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori attraverso un sistema integrato di prevenzione, che coinvolge datori di lavoro, lavoratori e istituzioni.

Non è quindi un elenco di adempimenti formali, ma un sistema organico che ruota attorno alla valutazione e alla gestione dei rischi.

I principi generali di tutela (art. 15)

L'art. 15 del D.Lgs. 81/08 fissa le misure generali che devono orientare ogni scelta organizzativa in materia di sicurezza.

- **Valutazione di tutti i rischi**

Punto di partenza di ogni misura di prevenzione

- **Eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte**

Priorità rispetto a misure successive

- **Priorità della protezione collettiva su quella individuale**

I DPI sono l'ultima misura, non la prima

- **Rispetto dei principi ergonomici**

Nell'organizzazione del lavoro e nella scelta di attrezzature e metodi

- **Informazione, formazione, consultazione e partecipazione**

Coinvolgimento attivo dei lavoratori e dei loro rappresentanti

I soggetti del sistema di prevenzione

1

Datore di Lavoro

Titolare del rapporto di lavoro, responsabile dell'organizzazione aziendale della sicurezza

2

Dirigente e Preposto

Attuano le direttive del datore di lavoro e sovrintendono all'attività lavorativa

3

RSPP / ASPP

Responsabile e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione: supporto tecnico al datore di lavoro

4

Medico Competente

Effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio

5

RLS

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: consultato e coinvolto nelle scelte di prevenzione

6

Lavoratore

Destinatario della tutela e al tempo stesso soggetto attivo, con obblighi di collaborazione

Obblighi e responsabilità

■ Obblighi non delegabili del datore di lavoro

Valutazione dei rischi (con elaborazione del DVR) e nomina del RSPP

■ Obblighi delegabili

Possono essere trasferiti a un dirigente con delega scritta, poteri e mezzi adeguati

■ Obblighi di dirigenti e preposti

Vigilanza sull'applicazione delle misure di sicurezza nell'attività quotidiana

■ Diritti e doveri del lavoratore

Osservare le disposizioni, utilizzare correttamente DPI e attrezzature, segnalare le carenze

■ Il sistema sanzionatorio generale

Sanzioni amministrative e penali, calibrate in base al ruolo e alla gravità della violazione

Un cantiere senza valutazione dei rischi

LO SCENARIO

In un piccolo cantiere edile il datore di lavoro dell'impresa esecutrice non ha mai elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e non ha nominato il RSPP. Durante un sopralluogo, il Coordinatore per l'Esecuzione (CSE) rileva la mancanza di entrambi i documenti.

Domande guida

- 1 Quali sono gli obblighi non delegabili violati dal datore di lavoro?
- 2 Quale ruolo ha il CSE nel segnalare questa carenza?
- 3 Quali conseguenze può avere l'assenza del DVR sulla gestione del cantiere?

Spunti di riflessione

Il CSE non sostituisce il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, ma deve verificare la coerenza tra il PSC e i documenti di sicurezza aziendali, segnalando tempestivamente le non conformità riscontrate.